

Vista la L.R. 31.12.2012, n. 27 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (legge finanziaria 2013)”;

Visto, in particolare, l’art. 8 – commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 – il quale dispone:

- al comma 2, l’obbligo per gli Enti del Servizio sanitario regionale di presentare alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima – una relazione recante l’indicazione analitica degli interventi edilizi ed impiantistici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, per i quali – alla data del 31 ottobre 2012 – non è stato dato avvio ai lavori, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati ed i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l’interesse aziendale all’esecuzione;

- al comma 3, la riprogrammazione da parte della Giunta regionale – su proposta dell’Assessore competente in materia di salute – relativamente alle esigenze di parte capitale del Servizio sanitario regionale, dei finanziamenti regionali relativi agli interventi censiti ai sensi del comma precedente anche con destinazione ad interventi diversi, in considerazione delle necessità connesse al riordino istituzionale del sistema sanitario regionale e di razionalizzazione e contenimento della spesa;

- al comma 4, la ridefinizione dei finanziamenti di rilievo aziendale relativi ai Piani di investimento 2011 e precedenti, mediante riduzione degli importi corrispondenti agli interventi oggetto di riprogrammazione per effetto di quanto disposto al comma 3, con il che gli interventi confermati nei singoli piani devono trovare copertura interamente nella quota così ridefinita;

- al comma 5, l’obbligo per gli Enti del Servizio sanitario regionale di trasmettere alla Direzione centrale competente in materia di salute – entro sei mesi dall’adozione della deliberazione di cui al comma 3 – la rendicontazione della quota di finanziamento utilizzata per gli interventi edili ed impiantistici non riprogrammati ed i documenti relativi alla progettazione o all’avvio delle procedure dei nuovi interventi; alla Direzione centrale competente in materia di salute compete la conferma dei finanziamenti non riprogrammati per le spese già sostenute;

- al comma 6, la revoca dei finanziamenti già concessi e non rendicontati nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 2;

- al comma 7, la revoca dei finanziamenti ed il recupero delle somme erogate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 5;

Preso atto del decreto n. 285/DC dd. 3 aprile 2013 con il quale il Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha disposto la costituzione dell’ “Organo di sorveglianza e monitoraggio degli investimenti” (OSMI) previsto al punto D) dell’allegato facente parte integrante della deliberazione della Giunta Regionale n. 271 dd. 27.2.2013;

Atteso che, con il citato decreto n. 285/DC/2013, è stata anche attribuita all’OSMI la definizione della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Regionale, per quanto concerne la ricognizione degli investimenti di cui all’art. 8 – commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 – della L.R. n. 27/2012

Preso atto dalla relazione fornita dall’OSMI secondo la quale

- tutti gli Enti del Servizio sanitario regionale hanno presentato entro il termine di cui al citato comma 2 – art. 8, della L.R. n. 27/2012, la relazione prevista dal medesimo, corredata dalle schede all’uopo predisposte e fornite dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali per una migliore e uniforme elaborazione dei dati da inviare;

- è stata rilevata che una parte degli interventi censiti dagli enti del SSR non sono da ritenersi oggetto della riprogrammazione prevista all’art. 8 comma 3 della L.R. n. 27/2012 in quanto è stata dichiarata la permanenza dell’interesse aziendale all’esecuzione; adottate le motivazioni per il mancato o il ritardato avvio entro il 31.10.2012; segnalato lo stato di avanzamento; verificata la corrispondenza degli stessi rispetto alla programmazione sanitaria regionale già approvata;

- e che per la rimanente parte degli interventi è stata ravvisata, di concerto con gli enti del SSR, la necessità di procedere al completamento delle verifiche preliminari e all’avvio dell’eventuale istruttoria tecnica per la definizione della proposta di riprogrammazione prevista all’art. 8 comma 3 della già citata L.R. n. 27/2012 anche coinvolgendo direttamente

gli enti del SSR interessati

Riscontrato pertanto che gli interventi edili-impiantistici, presenti nelle relazioni prodotte dagli enti del SSR ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. n. 27/2012, per i quali, secondo quanto sopra riportato, non è stata rilevata la necessità di procedere ad ulteriori verifiche, sono quelli indicati nell'elenco parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che gli interventi di competenza dagli enti del SSR, riportati nell'allegato parte integrante della presente deliberazione, risultano corrispondenti alla programmazione del SSR e, pertanto, non sono oggetto della riprogrammazione prevista all'art. 8 comma 3 della L.R. n. 27/2012;

Ritenuto di rinviare a successive deliberazioni l'individuazione e la definizione degli interventi edili-impiantistici che, sulla scorta delle relazioni prodotte dagli enti del SSR ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. n. 27/2012, saranno oggetto dell'eventuale riprogrammazione prevista all'art. 8 comma 3 della già citata L.R. n. 27/2012;

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, all'unanimità

Delibera

- 1.** di dare atto che gli interventi di competenza degli enti del SSR, riportati nell'allegato parte integrante della presente deliberazione, risultano corrispondenti alla programmazione del SSR e, pertanto, non sono oggetto della riprogrammazione prevista all'art. 8 comma 3 della L.R. n. 27/2012;
- 2.** di dare atto che gli interventi di cui al precedente punto 1, che non saranno avviati dagli enti del SSR entro il 31 ottobre 2013, saranno nuovamente sottoposti alla procedura di valutazione di permanenza di interesse alla realizzazione e di eventuale riprogrammazione ai sensi degli art. 8 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. n. 27/2012. A tal fine, gli enti del SSR dovranno trasmettere una relazione sullo stato d'avanzamento degli interventi di cui al precedente punto 1 entro il 30 novembre 2013;
- 3.** di rinviare a successive deliberazioni l'individuazione e la definizione degli interventi edili-impiantistici che, sulla scorta delle relazioni prodotte dagli enti del SSR ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. n. 27/2012, saranno oggetto dell'eventuale riprogrammazione prevista all'art. 8 comma 3 della già citata L.R. n. 27/2012.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE